



Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Sanità Pubblica Veterinaria
Unità Operativa complessa Veterinaria A e C

Atto unico di riconoscimento per stabilimenti ai sensi del Reg. CE 1069/2009

San Giorgio di Piano, 26/08/2014
Prot. n. 1991/2014

IL DIRETTORE

Vista l'istanza presentata il 21/05/2014 dal Sig. Orsi Claudio, in qualità di L.R. della Ditta AGRIENERGIA SPA, con sede legale in San Pietro in Casale – Via Fontana, 1097, C.F. / P.IVA 02496471208, tendente ad ottenere per lo stabilimento sito in San Pietro in Casale – Via Fontana, 1097, a seguito di realizzazione di nuova linea produttiva, la modifica dell'Atto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009;

- Visto il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112;
- Visto il DPCM 26 maggio 2000;
- Visto il Reg. CE 1069/2009;
- Visto il Reg. CE 142/2011 e succ. modifiche;
- Visto il parere del Servizio Veterinario, dal quale risulta che lo stabilimento sopraindicato, risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 1069/2009;
- Vista la determina del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna n.14738 del 13/11/2013,

Vista la precedente attribuzione del numero (approval number) ABP474COMP2/3 , prot. N. 99881/17 della scrivente UOC Veterinaria

DÀ ATTO

che lo stabilimento sito in San Pietro in Casale – Via Fontana, 1097, della ditta **AGRIENERGIA SPA** è riconosciuto idoneo allo svolgimento della seguente attività:


SEZ.	CATEGORIA DELL'ATTIVITA'	ATTIVITA' CODICE SANCO	CATEGORIA PRODOTTI	PRODOTTI
VI	Impianto di Biogas (art.24 (1) (g))	Biogas BIOGP	Categoria 2 Categoria 3	CONTENUTO DEL TUBO DIGERENTE FARINE DI CARNE ED OSSA LATTE, PRODOTTI DEL LATTE E COLOSTRO PRODOTTI ALIMENTARI PROTEINA ANIMALE TRASFORMATA RESIDUI DI DIGESTIONE RIFIUTI DI CUCINA E RISTORAZIONE STALLATICO NON TRASFORMATO
VII	Impianto di Compostaggio (art.24 (1) (g))	Produzione compost COMP	Categoria 2 Categoria 3	

con il seguente numero (approval number):

ABP474
(A, BI, PI, quattro, sette, quattro)

Il presente atto potrà, in ogni momento, essere sospeso o revocato in caso di inosservanza delle vigenti norme ed in caso di gravi o ripetuti superamenti dei limiti previsti dall'autorizzazione per emissioni in atmosfera con particolare riguardo alle emissioni odorigene.

Per IL DIRETTORE
Gilberto Torresani
(firmato digitalmente)



Dipartimento di Sanità Pubblica
Area Sanità Pubblica Veterinaria
Unità Operativa complessa Veterinaria A e C


Spett.le
Agrienergia SpA
S. Pietro in Casale
c.a. Dott. C. Orsi

Oggetto: Integrazione dell'Atto di riconoscimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 Prot. N. 1991/2014 26/08/2014

In riferimento all'oggetto ,
viste le Sue osservazioni del 28/08/2014,
visto l'art. 14 punto f) del Reg. CE 1069/2009,
visto l'All. V del Reg. CE 142/2011

si integra l'elenco delle categorie di prodotti, indicati nell'atto di riconoscimento , con i seguenti prodotti:

MATERIALI CATEGORIA 3 (Art. 10 Reg. CE 1069)
e) sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i cicciolli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;
g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
i) animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano
k-i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;
k-ii) prodotti seguenti derivati da animali terrestri: - sottoprodotti dei centri di incubazione, - uova, - sottoprodotti di uova, compresi i gusci d'uovo;
n) pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali morti che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;



o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem nel rispetto della legislazione comunitaria;

MATERIALI CATEGORIA 2 (Art. 9 Reg. CE 1069)

Prodotti da stallatico/stallatico trasformato

Il presente documento è parte integrante dell'Atto in oggetto.
Distinti saluti

Il veterinario ufficiale
Giovanni Guida
(firmato digitalmente)